

LO STRUMENTO PRIMARIO DI ANNULLAMENTO RESTA IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO

Il preside è scorretto verso il prof? Possibile denunciarlo

L'ufficio procedimenti disciplinari obbligato a indagare, ma non può annullare eventuali sanzioni ingiuste

DI CARLO FORTE

I docenti e i non docenti che ritengono di essere stati puniti ingiustamente potranno chiedere l'intervento dell'ufficio scolastico. È quanto si evince da una circolare emanata dal dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri (14/2010). La riforma Brunetta prevede infatti che in ogni ufficio scolastico debba essere costituito un ufficio procedimenti disciplinari (Upd), con competenza per le sanzioni dei dirigenti scolastici (e per le sanzioni del personale non dirigenziale che eccedano i 10 giorni di sospensione). E tale ufficio ha l'obbligo di attivarsi anche su segnalazione di terzi. Il decreto legislativo 150/2009 ha abrogato, infatti, una disposizione che prevedeva che il procedimento disciplinare potesse essere attivato solo previa segnalazione del capo della struttura di servizio dell'incolpato. E quindi, secondo la funzione pubblica, adesso l'ufficio procedimenti disciplinari è obbligato ad instaurare il procedimento anche a seguito del ricevimento di una semplice denuncia. In buona sostanza, dunque, anche se i sanzionati non potranno ottenere l'annullamento della sanzione, perché l'Upd non ha il potere di annullare i provvedimenti disciplinari, per lo meno potranno segnalare all'amministrazione scolastica i comportamenti dei dirigenti scolastici ritenuti scorretti. Tanto più che l'esercizio scorretto del potere dirigenziale costituisce presump-

posto per l'insorgenza della responsabilità disciplinare dirigenziale. Fermo restando le eventuali responsabilità in sede civile e penale in caso di danno ingiusto. Ecco un esempio. Assumiamo che un docente venga fatto oggetto di una sanzione ingiusta. Ebbene, lo strumento primario per ottenere l'annullamento resta sempre il ricorso al giudice del lavoro. Ma se il docente lo ritiene opportuno, può anche presentare un esposto all'Upd, esponendo i fatti potenzialmente integranti la responsabilità disciplinare del dirigente autore della sanzione. Giova ricordare che il codice disciplinare dei dirigenti scolastici contenuto nell'articolo 16 del contratto, commina la sanzione pecuniaria da 150 a 350 euro in caso di comportamenti scorretti verso i dipendenti. Ma quando tali atti risultino lesivi della dignità del dipendente, l'art.16 prevede la sospensione dal servizio fino a 6 mesi e, in caso di recidiva, il licenziamento. A fronte di tutto ciò, qualora l'ufficio procedimenti disciplinari dovesse accertare la responsabilità disciplinare nei confronti del dirigente autore della sanzione, quest'ultimo sarebbe implicitamente tenuto ad annullare in via di autotutela la sanzione ingiusta. In caso contrario, al permanere degli effetti della sanzione,

sarebbe ipotizzabile infatti l'insorgenza della recidiva. Il tutto con aggravio della responsabilità disciplinare. Quanto alla obbligatorietà del procedimento da parte dell'ufficio procedimenti disciplinari, essa si desume dal fatto che la riforma Brunetta ha istituito espressamente gli illeciti del mancato esercizio o della decadenza dall'azione disciplinare. E quindi l'inerzia del dirigente preposto all'Upd determinerebbe a sua volta l'insorgenza della responsabilità disciplinare in capo a quest'ultimo. Insomma, una sorta di catena di montaggio in cui chi deve punire non può astenersi dal farlo. E se non lo fa viene punito a sua volta. E a ciò si aggiungono le eventuali responsabilità civili e penali, quale ulteriore effetto dei provvedimenti adottati, se non conformi alla legge.

©Riproduzione

riservata

Altri articoli sul sito
www.italiaoggi.it/sanzioni+brunetta



Renato Brunetta

